TRASFORMAZIONE IN REGIO CONSERVATORIO DI MUSICA DEL LICEO MUSICALE PAREGGIATO «G. B. MARTINI» DI BOLOGNA

Art. 12 (Convenzione per la regificazione del Liceo musicale G. B. Martini di Bologna)

Il comune di Bologna s'impegna a continuare a devolvere al Regio conservatorio di musica «G. B. Martini» le rendite gia' devolute per lasciti di premi, donazioni e legati al Liceo musicale pareggiato «G. B. Martini» in Bologna, secondo le disposizioni contenute nelle tavole di fondazione.

I lasciti di premi, le donazioni ed i legati, che eventualmente vengono destinati al Regio conservatorio di musica «G. B. Martini» in Bologna, saranno amministrati direttamente dal Regio conservatorio medesimo.

La gestione dei fondi relativi a tali lasciti avverra' secondo le modalita' contenute nell'atto di liberalita' ed in rapporto agli scopi per i quali ciascuno di essi e' stato costituito.

Qualora nell'atto di disposizione le modalita' non siano indicate, la gestione dei fondi avverra' secondo le norme comuni alle altre spese dell'Istituto. Le entrate e le uscite derivanti da tali atti saranno tenute in sede distinta di bilancio.

Versione in vigore dal 25 giugno 1942, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trasformazione in Regio conservatorio di musica del Liceo musicale pareggiato «G. B. Martini» di Bologna
Estremi	Legge 26 maggio 1942, n. 666
Partizione	Convenzione per la regificazione del Liceo musicale G. B. Martini di Bologna
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trasformazione-in-regio-conservatorio-di-musica-del-liceo-musicale-1942/convenzione-per-la-regificazione-del-liceo-musicale-g-b-mart-art-12/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it